

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Condanna generica al risarcimento: è accertamento di un fatto solo potenzialmente produttivo del danno.**

*La pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase.*

**Tribunale di Vicenza, sentenza del 26.2.2014**

*...omissis...*

In particolare, sembra che il contenuto delle dichiarazioni testimoniali ricalchi sostanzialmente quello delle sommarie informazioni, mentre la CTU espletata ha offerto ulteriori elementi di convincimento in ordine all'esistenza del possesso controverso, evidenziando come il transito di mezzi agricoli sul tracciato oggetto di causa sia possibile, sebbene con qualche difficoltà, e non sia, viceversa, possibile, attraverso l'altro tracciato indicato dall'odierna resistente. Poichè è pacifico che, quantomeno in epoca prossima allo spoglio, i fondi attorei siano stati coltivati con l'uso di mezzi agricoli, deve dedursi che il passaggio dei medesimi sia avvenuto proprio attraverso il passaggio

controverso.

Va, poi, esaminata, l'ulteriore questione della tempestività del ricorso, in relazione al termine di decadenza annuale, dato che essa non è stata esplicitamente trattata nell'ordinanza pronunciata a chiusura della fase sommaria. Ed invero, l'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta appare infondata, posto che la teste xxxx., le cui dichiarazioni sono state richiamate proprio da parte resistente a sostegno della propria tesi difensiva, ha "collocato l'asserito spoglio al 25 aprile" (dell'anno 2000) (Cfr. comparsa conclusionale di parte resistente), mentre il ricorso ex art. 1168 c.c., contrariamente a quanto affermato dalla resistente, è stato depositato il 19 aprile 2001 e non il successivo 30 aprile, come dedotto da parte resistente (si ipotizza per mero errore e non per trarre in inganno il giudicante).

Infine, va dato atto di come parte resistente sostenga l'erroneità dell'ordinanza 8 ottobre 2001, sul rilievo che il giudice avrebbe, all'epoca, esteso il proprio esame a profili di natura squisitamente petitoria, facendo riferimento all'atto di cessione di quote e di divisione stipulato il 10 settembre 1971 dai precedenti proprietari dei terreni oggi controversi, originariamente appartenenti al solo xxxxx Invero, l'ordinanza interdittale appare condivisibile anche in relazione a tale capo, posto che dalla lettura del terzo capoverso della seconda pagina dell'ordinanza medesima, si evince senza tema di smentita che il giudicante non abbia in alcun modo fatto discendere l'accoglimento del ricorso da un accertamento circa l'esistenza di una servitù (intesa come diritto reale), limitandosi, invece, a ritenere utile, ad colorandam possessionem, il riferimento all'atto costitutivo di una servitù di contenuto analogo al possesso di cui si discute in questa sede.

Per tali ragioni l'ordinanza 8 ottobre 2001 va integralmente confermata.

Parte ricorrente ha, infine, chiesto che fosse adottata pronuncia generica di condanna al risarcimento del danno derivante dalla lesione possessoria. La domanda va senz'altro accolta, posto che la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase (Cass. n. 15335/2012).

Poichè costituisce ormai ius receptum l'astratta idoneità della lesione possessoria a determinare un pregiudizio suscettibile di valutazione economica, la resistente va, dunque, condannata al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti con la propria condotta, danno da liquidarsi in separato giudizio.

con ogni coneguente statuizione in ordine alle spese di lite, che sono liquidate in dispositivo, oltre che in ordine alla ripartizione delle spese di CTU, già liquidate con separato decreto.

p.q.m.

Definitivamente pronunciando,

- conferma integralmente l'ordinanza 8 ottobre 2001;
- condanna xxx al risarcimento, in favore dei ricorrenti, del danno cagionato con la propria condotta spoliativa, danno da liquidarsi in separato giudizio;
- condanna xxxx. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5000 per compenso e 480 per spese vive, oltre IVA e CPA di legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.

Così deciso in Vicenza, il 30 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2014.